

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO
IL RETTORE**

| | |
|-------|--|
| Vista | la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; |
| Vista | la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari; |
| Visto | il Decreto Rettorale n.450 del 28 febbraio 1997, pubblicato sulla G.U. n.70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni; |
| Visto | il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; |
| Visto | il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; |
| Visto | il decreto rettorale n. 1415 del 28 aprile 2005 con il quale è stato istituito il Corso di laurea specialistica in Scienze Letterarie (Classe 16/S); |
| Visto | il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1982 del 21 giugno 2005; |
| Visto | il verbale del 22 novembre 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Scienze Letterarie (Classe 16/S), proposto dal Consiglio di Corso di laurea; |
| Visto | il verbale n. 1 del 18 dicembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento; |

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del **Corso di laurea specialistica in Scienze Letterarie (Classe 16/S)** di seguito riportato:

Art. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie.

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, definisce le norme e specifica gli aspetti organizzativi relativi al corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie.

Art. 2 - Durata e struttura del Corso di Laurea Specialistica

1. Il corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie rientra nella classe delle lauree specialistiche in Filologia moderna (16/S)
2. La durata del Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie è di due anni.
3. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito un totale di 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti per il raggiungimento della laurea di primo livello e che sono stati riconosciuti validi per l'ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie. Ciò significa che:
 - a) per gli studenti ammessi senza debito formativo: i crediti da acquisire nel biennio del corso di studi per conseguire la laurea specialistica sono 120, i quali si vanno ad aggiungere ai 180 crediti già acquisiti per il conseguimento della laurea di primo livello;

b) per gli studenti ammessi con un debito formativo: i crediti da acquisire per conseguire la laurea specialistica sono determinati dalla somma dei 120 crediti specificamente previsti per il biennio del corso di laurea specialistica, più il numero dei crediti corrispondenti al debito formativo loro attribuito al momento dell'ammissione;

4. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto annualmente da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi, è convenzionalmente fissata in 60 crediti formativi. Lo studente ammesso con un debito formativo seguirà di norma un percorso di studi più intensivo volto a saldare il debito in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

5. Per ogni anno accademico il Consiglio del corso di Laurea rende noto nel Manifesto degli Studi, per ogni ciclo di laurea specialistica, le attività formative, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti, il numero dei crediti, le eventuali propedeuticità, e la loro distribuzione nei due anni di corso.

6. La ripartizione dei 120 crediti previsti per il conseguimento della Laurea specialistica in Scienze letterarie è riportata nel Quadro generale delle attività formative, allegato al presente Regolamento (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante.

Art. 3 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie nasce come prosecuzione e sviluppo del Corso di laurea Triennale in Lettere, già attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria. Come questo, infatti, comprende sei percorsi (Classico filologico, Classico archeologico, Moderno critico-letterario, Moderno letteratura e comunicazione, Moderno Scienze umane, Moderno storico-artistico). Il Corso di laurea specialistica è la proiezione in ambito didattico di una attenzione per il testo letterario modulata secondo una grande varietà di metodi interpretativi. Esso segue il testo letterario in periodi storico-culturali molto distanti tra loro, dal mondo greco, presente nei soli *curricula* classici, a quello latino, a quello italiano fino all'età contemporanea. Ma del testo letterario si indagano gli aspetti interpretativi più complessi, avvalendosi di tutto l'inventario interpretativo che la "scienza delle letterature" ha elaborato: la retorica, l'ecdotica, la metrica, l'analisi stilistica, la ricostruzione dell'immaginario storico e culturale della produzione del testo stesso, l'analisi antropologica, la dimensione del testo nella sua materialità di libro, codice, volume.

La centralità della nozione di "letteratura" e gli strumenti d'analisi e di studio consentiranno ai laureati di acquisire una preparazione approfondita nella conoscenza delle letterature di età medievale, moderna e contemporanea con particolare riguardo al loro rapporto con il mondo antico, la cui conoscenza sarà relativa agli aspetti storici, filologici, linguistici e letterari. I laureati saranno anche in grado di conoscere temi e sviluppi del dibattito teorico sulla comunicazione letteraria e sulla comunicazione in generale. Essi acquisiranno anche una conoscenza specialistica di lingue e letterature del medioevo e dell'età moderna e contemporanea. Sarà curata anche la loro competenza nell'utilizzazione dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza; i laureati dovranno essere in grado di utilizzare in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati in Scienze letterarie potranno operare, con funzioni di elevata responsabilità, in settori quali:

Archivi di stato;

Biblioteche;

Sovrintendenze;

Centri culturali;

Redazioni giornalistiche;

Industria editoriale e della comunicazione radiotelevisiva;

Istituzioni culturali pubbliche e private;

Insegnamento di discipline letterarie;

Amministrazioni pubbliche e imprese private con particolare riguardo agli aspetti della comunicazione e delle relazioni pubbliche;

Essi potranno inoltre avere accesso ai corsi di Dottorato di ricerca e intraprendere l'attività di ricercatori in enti di ricerca e istituzioni universitarie.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie e modalità di valutazione dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie, con il riconoscimento integrale del curriculum nella misura di 180 CFU, coloro che sono in possesso della Laurea Triennale in Lettere con curriculum critico-letterario conseguita presso l'Università della Calabria;

2. Per i candidati in possesso di altro titolo (laurea triennale in lettere conseguita presso l'Università della Calabria con curriculum diverso dal critico-letterario; laurea triennale in lettere conseguita presso altra Università; laurea in lettere conseguita con il precedente ordinamento; laurea triennale o specialistica o laurea conseguita con il precedente ordinamento indirizzata verso le discipline letterarie; titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo), l'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Rettore su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia, valuta le domande pervenute, e ove riscontri un'affinità che può consentire il riconoscimento di CFU negli ambiti di base e caratterizzanti tali da consentire l'ammissione secondo le normative vigenti, predispone attraverso specifiche tabelle di conversione il riconoscimento di equipollenze totali o parziali degli insegnamenti sostenuti da tali studenti con i corrispondenti insegnamenti della laurea integralmente riconosciuta definendo l'eventuale debito formativo e le modalità di integrazione del precedente curriculum studi.

3. Ai fini dell'ammissione è prevista una prova di selezione per la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di tutti i candidati. Tale prova prevede un punteggio compreso fra 0 e 30, e si intende superata a partire da 18 punti.

4. Sono ammessi alla suddetta prova i candidati cui vengano riconosciuti crediti formativi in numero pari o superiore a 150.

5. I criteri selettivi e le modalità per l'attribuzione del punteggio al fine della formazione della graduatoria di ammissione sono descritti e resi pubblici ogni anno nel bando di concorso per l'ammissione al Corso di laurea specialistica Scienze letterarie.

6. I posti messi a concorso sono così ripartiti:

1) l'80% a studenti di famiglie residenti in Calabria;

2) il 15% a studenti residenti in altre regioni o altri paesi della Comunità Europea;

3) il 5 % a studenti stranieri.

I posti riservati ai nn. 2 e 3 che non fossero coperti dai vincitori che hanno presentato domanda, saranno assegnati agli studenti di cui al punto 1, mentre i posti riservati al n. 1 che non fossero coperti, saranno assegnati agli studenti di cui ai successivi punti 2 e 3.

7. Le graduatorie relative ai punti 1, 2 e 3 del comma 3 saranno così formulate:

a) ai primi posti della graduatoria verranno ammessi i laureati in Lettere senza debiti formativi: titoli di merito saranno, nell'ordine, voto di laurea, minore età;

b) i candidati che fanno domanda per accedere al corso di laurea specialistica con debiti formativi vengono immessi nella graduatoria, subito dopo gli ammessi di cui al punto a), in ordine inverso rispetto al numero dei debiti formativi (avranno la precedenza quelli con minori debiti). A parità di debiti formativi valgono i criteri di cui al punto a).

c) Per i candidati in possesso della laurea quadriennale vale quanto stabilito dal comma 2. A seconda delle equivalenze riconosciute dalla commissione saranno inseriti nella graduatoria di pertinenza.

8. I criteri per l'attribuzione del punteggio al fine della graduatoria vengono descritti e resi pubblici nel bando di ammissione d'Ateneo per l'iscrizione al Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie.

Art. 5 - Recupero del debito formativo

1. I crediti corrispondenti al debito formativo eventualmente attribuito allo studente al momento dell'ammissione, e occorrenti per il conseguimento del titolo finale, sono acquisiti con il superamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto previste per i relativi insegnamenti o attività formative. Gli studenti ammessi con debiti formativi possono acquisire questi crediti usufruendo dell'offerta didattica del Corso di Laurea in Lettere o di altri Corsi di studio della Facoltà di Lettere e Filosofia.

2. Per la determinazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di accertamento del soddisfacimento di tali obblighi, il Consiglio di corso di Laurea in Lettere unificato (cfr. art. 6) esamina le questioni relative all'assolvimento del debito formativo, e propone allo studente le modalità di soddisfacimento del debito attraverso esplicita delibera.

Art. 6 - Consiglio Unificato

1. All'organizzazione complessiva del Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie provvede il Consiglio unificato composto dai professori di ruolo e dai ricercatori presso il Corso di Laurea triennale in Lettere e dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Corso di Laurea Specialistica, nonché dai rappresentanti degli studenti iscritti ad entrambi i corsi di studio.

2. Per specifiche questioni didattiche attinenti soltanto al Corso di Laurea Specialistica, il Consiglio unificato può tenere riunioni in composizione separata al Corso di Laurea in Lettere.

3. Al Consiglio unificato è affidata la verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in Scienze letterarie.

Art. 7 Commissione didattica paritetica

1. Il Consiglio unificato istituisce al suo interno una Commissione didattica paritetica composta rispettivamente da un numero pari di professori e di ricercatori, ivi compreso il Presidente, e da rappresentanti degli studenti.

2. I docenti componenti la Commissione possono essere eletti tra professori e ricercatori di ruolo.

3. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti tra gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea specialistica in scienze letterarie che fanno parte del Consiglio unificato.

4. Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio unificato aventi diritto di voto.

5. La Commissione è convocata dal Presidente.

6. La Commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficacia dei servizi didattici forniti. La Commissione paritetica esprime parere sulle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in scienze letterarie concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 8- Articolazione ed organizzazione dei corsi di insegnamento

1. Il calendario accademico con le date di inizio e fine lezioni, nonché la sospensione delle medesime, le date e la durata delle prove di verifica del profitto sono deliberate annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia.

2. Sulla base del calendario accademico, le attività didattiche del Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie sono articolate in periodi didattici di eguale durata.

3. Gli insegnamenti della Laurea Specialistica sono solitamente articolati in moduli da 4 o 8 crediti formativi. Gli insegnamenti articolati su 4 crediti devono essere collocati entro un solo periodo didattico, mentre gli insegnamenti articolati su 8 crediti si devono collocare su due periodi didattici consecutivi.
4. Ciascun modulo di insegnamento è affidato ad un unico titolare che ne ha la responsabilità della didattica e del profitto.
5. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali sono impartite in non meno di quattro giorni alla settimana.
6. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso ed approvate dal Consiglio unificato.
7. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del titolare dell'insegnamento, il Consiglio unificato può approvare suddivisioni diverse, o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale, con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

Art. 9- Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie.
2. La frequenza ai corsi e la partecipazione alle attività formative previste dall'ordinamento didattico sono obbligatorie e rappresentano condizioni indispensabili per poter essere ammessi alla verifica del profitto. La frequenza minima non può essere inferiore ai due terzi delle lezioni.
3. L'accertamento della frequenza viene effettuato dai docenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio unificato, e rese note all'inizio di ogni anno accademico.
4. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta, al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.
5. Gli studenti lavoratori che certificano o autocertificano questa condizione all'inizio dell'anno accademico possono concordare modalità alternative di frequenza secondo le indicazioni date annualmente dal Consiglio unificato.

Art. 10 - Modalità di accertamento della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano

Al fine del conseguimento della Laurea Specialistica in Scienze letterarie è obbligatoria la conoscenza in forma scritta ed orale di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (lo studente può scegliere fra inglese, francese, tedesco e spagnolo).

L'accertamento può avvenire tramite test scritti (anche con supporto di strumenti informatici) e /o orali. Eventuali ulteriori modalità sono stabilite dal Consiglio unificato ed hanno effetto a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 11- Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, comprese le attività a scelta, sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o con la relativa prova di verifica del profitto.
2. L'accertamento del profitto è individuale ed è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal

Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche, e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

3. Per sostenere le prove di accertamento del profitto, lo studente deve essere iscritto ed in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti, e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza. Lo studente in regola con l'iscrizione e le relative tasse può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscono comunque a corsi conclusi.

4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto, ed altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio unificato. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto è del Preside di Facoltà.

5. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal Corso di Laurea Specialistica, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.

6. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare, a seguito di decisione assunta dal Consiglio unificato e in relazione a specifici insegnamenti, modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

7. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può prevedere non una votazione, ma soltanto una valutazione di superamento che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti.

8. Le specifiche modalità di accertamento del profitto per i corsi di insegnamento sono stabilite dal Presidente di commissione.

9. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio è formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.

10. Nel caso di redazione del verbale attraverso strumenti informatici (verbale elettronico), il Presidente di Commissione ed uno dei commissari appongono sul verbale la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Lo studente sottoscrive il verbale elettronico mediante la propria firma digitale, anch'essa basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti è possibile per essi firmare o mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi, o mediante firma autografa su statini cartacei al pari del Commissario. Il verbale elettronico, così sottoscritto, è trasmesso automaticamente in via elettronica alle competenti strutture amministrative ed ivi acquisito automaticamente nei sistemi informatici per le successive fasi di verifica.

11. La prova di accertamento è superata se la votazione ottenuta non è inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.

Art. 12 - Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio unificato e sono costituite, di norma, da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio di ogni anno accademico e il Presidente del Consiglio unificato, su comunicazione del professore titolare trasmette all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.
3. La Commissione per l'accertamento del profitto è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa.
4. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra facoltà dell'Ateneo. Possono altresì far parte delle Commissioni i cultori della materia.
5. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio unificato la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
6. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.
7. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
8. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio unificato, ovvero il Preside della Facoltà, provvede alla nomina di un suo sostituto.
9. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
10. Le modalità di accertamento del profitto e la determinazione del voto finale, qualora avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori anche di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
11. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esame dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi, sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche.

Art. 13 – Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea Specialistica in Scienze letterarie è necessario il superamento di una prova finale che consiste nella redazione di un elaborato originale e di provato valore scientifico e nella sua esposizione dinanzi apposita Commissione.
2. Lo studente, già verso la fine del I anno di corso individua l'ambito disciplinare nel quale intende sviluppare l'elaborato e il docente relatore tra i titolari di insegnamento.
3. Le prove finali per il conferimento del titolo sono pubbliche.
4. Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie e dal suo piano di studio, tranne i crediti relativi alla prova finale stessa, e deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
5. È prevista ogni anno, al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto, una sessione per le prove finali volte al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Laurea Specialistica

può prevedere in accordo con il calendario di Facoltà una sessione straordinaria entro l'anno solare dell'ultimo anno di iscrizione.

6. Per poter partecipare alle sessioni delle prove finali, lo studente deve presentare presso l'Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Corso di Laurea Specialistica, ed approvato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia.

7. La tesi di laurea specialistica, corredata della firma di almeno un relatore deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi entro il termine stabilito da ciascuna struttura didattica competente, comunque non dopo il quindicesimo giorno antecedente alla prova finale. L'elaborato finale può essere presentato con modalità elettroniche, firmato dal relatore e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi.

8. Una copia della tesi è depositata presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non è soggetto ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

9. Nella redazione dell'elaborato finale lo studente è affiancato da almeno uno dei professori e ricercatori di ruolo della Facoltà o da un professore a contratto. Egli è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

10. Ai fini del conseguimento della Laurea Specialistica è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

11. Le modalità di calcolo del voto finale con il quale è conferito il titolo di laurea specialistica sono basate su:

- a) la media, espressa in centodecimi, arrotondata all'intero più vicino, delle votazioni riportate negli esami di profitto, ponderate secondo i crediti attribuiti a tali attività;
- b) le eventuali lodi;
- c) un punteggio aggiuntivo (di norma fino a un massimo di 6 voti) determinato dal livello qualitativo della tesi, dalle capacità culturali e argomentative rivelate nella discussione e dall'intera carriera dello studente.

12. Il certificato rilasciato come supplemento al diploma per la Laurea Specialistica riporterà sia il totale dei 300 crediti sia il percorso dei 120 crediti specifici per il biennio specialistico. In entrambi saranno riportati i singoli insegnamenti con i crediti e il voto.

Art. 14 - Commissioni per la valutazione della prova finale

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale e per l'eventuale proclamazione pubblica, ove distinta da essa, sono nominate dal Preside della Facoltà su proposta del Consiglio unificato. Tali commissioni sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Ai fini di un migliore svolgimento organizzativo delle prove, sono possibili sedute collegiali di più Commissioni.

2. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

3. Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Corso di Laurea Specialistica, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie.
4. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
5. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
6. Il Presidente di Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

Art. 15 - Piani di studio

1. Per conseguire il titolo, lo studente presenta entro il 31 ottobre al Consiglio unificato un proprio piano di studio individuale conforme alle attività formative offerte dal Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie (v. allegato 1).
2. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio unificato che li esamina e li trasmette entro il 30 novembre all'Area Didattica con esplicita delibera.
3. Gli studenti ammessi con debito formativo nella formulazione del proprio piano di studi sono assistiti da tutori designati dal Consiglio unificato.
4. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
5. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.
6. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

Art. 16 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

Studenti in uscita

1. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere presso Università estere è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio unificato allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire e di cui intende richiedere il riconoscimento (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto). Il Consiglio unificato delibera, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, le frequenze, le attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio unificato deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

2. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio unificato delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

3. Lo studente può presentare al Consiglio unificato istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.

4. Su tali istanze il Consiglio unificato esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio unificato ai fini del riconoscimento non è necessaria

(a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o

(b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

5. Copia delle delibere dei Consigli di Corso di laurea per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

Studenti in entrata

6. Gli studenti in entrata sono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti del Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie

7. Nel caso in cui i professori di ruolo del Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti -secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

Art. 17 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso"

1. È iscritto al II anno del Corso di laurea specialistica in Scienze letterarie in qualità di "regolarmente in corso" lo studente che abbia maturato almeno 36 crediti relativi all'ordinamento del Corso di laurea specialistica. Nel caso in cui al momento dell'ammissione venga riconosciuto un numero di crediti inferiore a 180, lo studente dovrà inoltre acquisire almeno il 50% dei crediti di cui è in debito.

2. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore può iscriversi come studente "non regolarmente in corso" e può sostenere prove di accertamento del profitto riguardanti attività formative dell'anno di corso cui è iscritto, previa frequenza dei corsi e nel rispetto delle propedeuticità stabilite.

3. Viene considerato "fuori corso" lo studente che, pur avendo seguito il corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine del secondo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

4. Lo studente "non regolarmente in corso" e lo studente "fuori corso" sono tenuti a concordare con il proprio tutor specifiche attività di tutorato e di recupero individuali e di gruppo, volte al superamento delle difficoltà incontrate.

Art. 18 - Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi

1. Lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di studio.

2. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, a un Dottorato di ricerca o ad un corso di Master, essendo già iscritto alla Laurea Specialistica in Scienze letterarie è tenuto a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.
3. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o per due anni accademici, comunque non oltre la durata legale del Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
4. Lo studente iscritto può richiedere una interruzione programmata degli studi per un anno accademico.
5. L'interruzione determina la cessazione per l'anno accademico in questione dell'erogazione di tutti i servizi offerti dal Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie allo studente e comporta il solo pagamento di un diritto fisso indicato nel Manifesto annuale degli studi.
6. L'interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori ad un anno accademico e può essere richiesta non più di due volte nel corso degli studi.
7. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo versato e l'importo dovuto.
8. Al termine dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione lo studente riprende la sua carriera universitaria esattamente come se l'interruzione o la sospensione non fosse avvenuta.
9. Dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione è fatta menzione nelle certificazioni relative alla carriera dello studente, compresa quella relativa al conseguimento del titolo di studio.

Art. 19 - Attività di Tutorato

1. Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie prevede un servizio di tutorato per gli studenti volto a fornire un riferimento specifico fra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio unificato. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Tra le attività di Tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) corsi intensivi;
 - d) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio unificato che può delegare tale compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio unificato.
4. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti ammessi alla Laurea Specialistica in Scienze letterarie è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Specialistica. Dell'attribuzione è responsabile il Presidente del Consiglio unificato che garantisce una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori
5. Gli studenti immatricolati hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor nel corso del primo anno degli studi.
6. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 20 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di laurea specialistica della Università della Calabria, ovvero ad un Corso di laurea specialistica di altra Università.

2. Per gli studenti provenienti dallo stesso o da altro Corso di laurea specialistica di altra Università e per gli studenti provenienti da altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, il Consiglio unificato provvede, secondo modalità stabilite, alla valutazione del possesso dei requisiti curriculari e al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente nel Corso di Laurea specialistica di provenienza. L'ammissione dello studente è altresì subordinata al superamento di una prova di accertamento delle conoscenze preliminari per la Laurea specialistica in Scienze letterarie.

3. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di laurea specialistica in Scienze letterarie dell'Università della Calabria da altro Ateneo o il passaggio da altro Corso di studi specialistico dell'Università della Calabria, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell'Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altro Ateneo, sono tenuti ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

4. Gli studenti devono presentare tra il 1 giugno ed il 31 agosto all'Area Didattica ed alla Segreteria del Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie la domanda intesa a ottenere il passaggio o il trasferimento. Entro tale data l'Area Didattica rende noto il numero dei posti resisi liberi per rinunce o abbandoni del Corso di laurea specialistica in Scienze letterarie. Entro il 20 settembre il Consiglio unificato delibera il passaggio o il trasferimento, e le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre di ciascun anno accademico.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio o di trasferimento e fino alla effettiva iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 21 - Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione alla Laurea Specialistica in Scienze letterarie ed abbia interesse ad accedere all'attività didattica per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche. L'accettazione dell'istanza di iscrizione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio unificato.

2. Il numero delle singole attività formative a cui uno studente può iscriversi è pari a:

- 8 qualora la domanda di iscrizione pervenga entro la fine del primo periodo didattico,

- 4 qualora la domanda pervenga entro la fine del secondo periodo didattico.

3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. È altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto.

4. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea Specialistica in Scienze letterarie.

Art. 22- Revisione del Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica

1. Con una periodicità non superiore a 3 anni il Consiglio unificato realizza una revisione del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Scienze letterarie, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati agli insegnamenti e alle altre attività formative.
2. I contenuti disciplinari riconosciuti dal Corso di laurea specialistica in Scienze letterarie non sono soggetti ad obsolescenza.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà di Lettere e sono emanate con Decreto Rettorale.

ALLEGATO 1**OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE LETTERARIE**

| Settori scientifico-disciplinari | Discipline | CFU |
|---|--------------------------------|------------|
| L-FIL-LET/02 | LETT. GRECA I | 4 |
| | LETT. TEATRALE GRECA | 4 |
| | LETT. GRECA II | 4 |
| | DIALETTOLOGIA GRECA | 4 |
| L-FIL-LET/04 | STORIA DELLA LINGUA LATINA I | 4 |
| | GRAMMATICA LATINA I | 4 |
| | STORIA DELLA LINGUA LATINA II | 4 |
| | GRAMMATICA LATINA II | 4 |
| L-FIL-LET/08 | LETTERATURA LATINA MEDIEVALE | 4 |
| L-FIL-LET/10 | LETTERATURA ITALIANA I | 4 |
| | LETTERATURA ITALIANA II | 4 |
| | LETTERATURA ITALIANA III | 4 |
| | LETTERATURA ITALIANA IV | 4 |
| L-FIL-LET/11 | LETTERATURA IT. CONTEMP I | 4 |
| | LETTERATURA IT. CONTEMP II | 4 |
| | LETTERATURA IT. CONTEMP. III | 4 |
| | LETTERATURA IT. CONTEMP. IV | 4 |
| L-FIL-LET/12 | LINGUISTICA DELL'IT. CONTEMP. | 4 |
| | STORIA DELLA LINGUA ITALIANA | 4 |
| L-FIL-LET/13 | LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE | 4 |
| L-FIL-LET/14 | ST. CRITICA LETTERARIA IT. I | 4 |
| | ST. CRITICA LETTERARIA IT. II | 4 |
| | LETT. COMPARETE | 4 |
| M-GGR/01 | GEOGRAFIA I | 4 |
| | GEOGRAFIA II | 4 |
| M-FIL/06 | STORIA DELLA FILOSOFIA I | 4 |
| | STORIA DELLA FILOSOFIA II | 4 |
| L-ART/03 | STORIA DELL'ARTE CONTEMP. I | 4 |
| | STORIA DELL'ARTE CONTEMP. II | 4 |
| L-ART/06 | INTERPRETAZIONE DEL FILM | 4 |
| | TEORIA DEL CINEMA | 4 |

| | | |
|------------|--------------------------------|---|
| M-DEA/01 | LETTERATURE POPOLARI | 4 |
| L-ANT/02 | STORIA GRECA I | 4 |
| | STORIA GRECA II | 4 |
| L-ANT/03 | STORIA ROMANA I | 4 |
| | STORIA ROMANA II | 4 |
| L-ANT/08 | ARCHEOLOGIA CRISTIANA I | 4 |
| | ARCHEOLOGIA CRISTIANA II | 3 |
| M-STO/02 | STORIA MODERNA I | 4 |
| | STORIA MODERNA II | 4 |
| M- STO /04 | STORIA CONTEMPORANEA I | 4 |
| | STORIA CONTEMPORANEA II | 4 |
| M-STO/08 | BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA | 4 |

12 GENNAIO 2007

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET